

PUGLIA	6,61%	3.305.381	1.322.152
BASILICATA	0,92%	461.721	184.688
CALABRIA	3,12%	1.560.210	624.084
SICILIA	8,08%	4.038.740	1.615.496
SARDEGNA	2,72%	1.360.129	544.052
TOTALE	100,00%	50.000.000	20.000.000

23G00042

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 febbraio 2023.

Approvazione dei modelli di verbale per l'effettuazione delle attività ispettive sulle imprese sociali e modifica del decreto 29 marzo 2022.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto 29 marzo 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 2022, con il quale, in attuazione dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono stati definiti le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contri-

buto per l'attività ispettiva da porre a loro carico e, ai fini del comma 3 del medesimo articolo, sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato che ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017 le imprese sociali sono sottoposte ad attività ispettiva sulla base di un modello di verbale approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Rilevata altresì l'opportunità, alla luce della distinzione contenuta nel sopraccitato decreto ministeriale 29 marzo 2022 tra il controllo ordinario e l'ispezione straordinaria, di differenziare i modelli di verbale in base alle caratteristiche e al contenuto dei controlli;


Ravvisata, infine, la necessità di emendare la formulazione del testo dell'art. 23 del decreto ministeriale 29 marzo 2022 nella parte relativa alle scadenze per il versamento del contributo per l'attività ispettiva, al fine di coordinare la previsione di cui al comma 1 con il secondo periodo del comma 7 e di adeguare altresì il primo periodo di quest'ultimo comma con quanto previsto dal decreto 20 luglio 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 2022;

Decreta:

Art. 1.

Modelli di verbale per lo svolgimento dell'attività ispettiva sulle imprese sociali

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono adottati, ai fini dei controlli sulle imprese sociali, i modelli di verbale da utilizzare per



i controlli ordinari e le ispezioni straordinarie, contenuti negli allegati 1, 2, 3 e 4, che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Modifiche al decreto ministeriale 29 marzo 2022

1. All'art. 23 del decreto 29 marzo 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole «Entro il 30 giugno di ogni anno»;

b) al comma 7 il primo periodo è così modificato:

«In sede di prima applicazione, il contributo è dovuto dalle imprese sociali che dall'anno 2022 hanno approvato il bilancio di esercizio relativo all'anno 2021. Il medesimo è versato entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i codici tributo per il versamento mediante il modello F24.».

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 14 febbraio 2023

Il Ministro: CALDERONE

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 549

AVVERTENZA:

Si comunica che il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati 1, 2, 3, 4 recanti i modelli di verbale approvati, è pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla pagina <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Impresa-sociale/Pagine/Controlli-sulle-imprese-sociali.aspx>

23A01977

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 marzo 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Decadron», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 219/2023).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale

dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

